

CE-PRINCE Capacity Building

Interreg
CENTRAL EUROPE



Co-funded by
the European Union

CE-PRINCE

Nuovi approcci e tecnologie per l'edilizia sostenibile

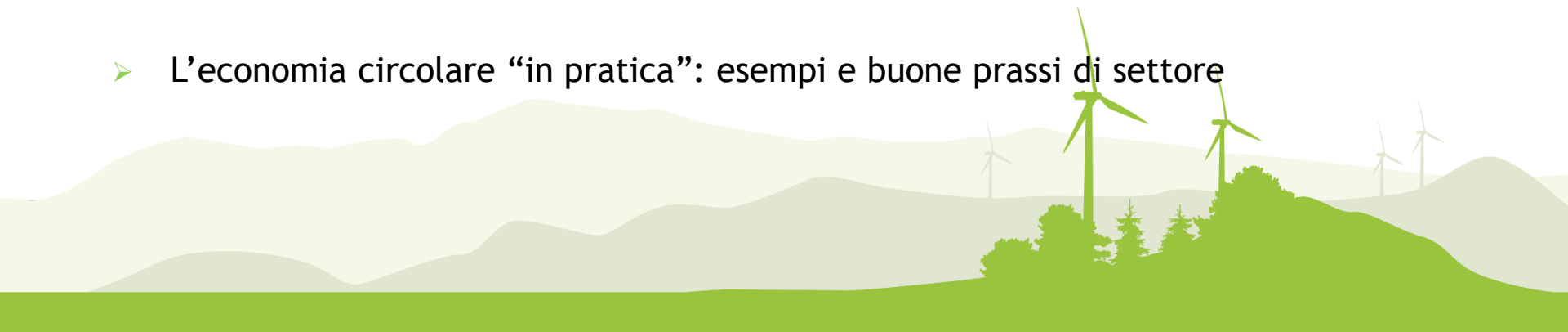


Meeting
Place | 25 Marzo 2026

Alessandra Borghini
Edoardo Rinaldi

Indice

- Introduzione all'Economia Circolare ed al Regolamento Ecodesign
- CPR - Construction Products Regulation del 2024
- Il Passaporto Digitale di Prodotto
- Green Public Procurement e CAM Edilizia
- L'economia circolare “in pratica”: esempi e buone prassi di settore



L'ECONOMIA LINEARE

L'economia lineare e le conseguenze che ne scaturiscono



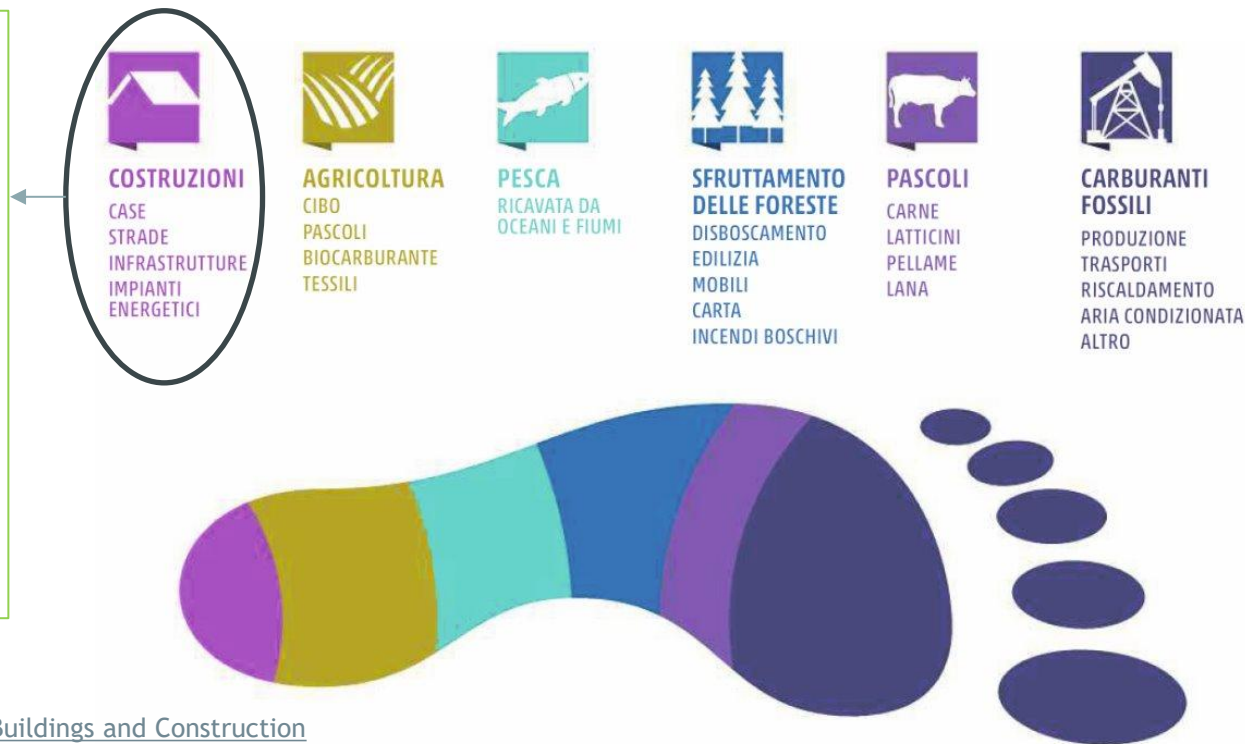
Conseguenze:



L'ECONOMIA LINEARE

Lo scenario: l'impronta ecologica dell'uomo

Secondo il rapporto dell'UN Environment Programme (UNEP) e Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC), nel 2022 il **settore delle costruzioni è stato responsabile del 37% delle emissioni globali di CO₂**, con un consumo energetico che ha raggiunto i 132 exajoule, rappresentando oltre un terzo della domanda energetica globale



L'ECONOMIA LINEARE

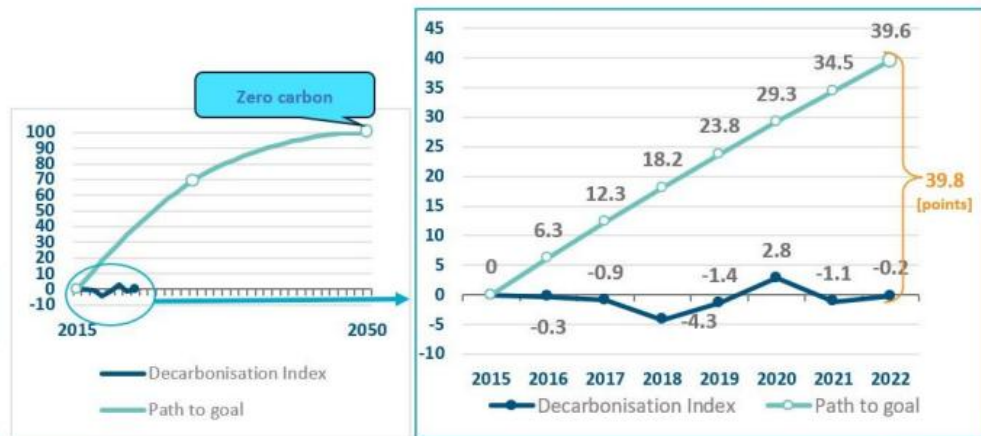
Lo stato del settore non consente di ridurre il proprio impatto

KEY MESSAGE:

The Global Buildings Climate Tracker indicates that the buildings and construction sector remains off track to achieve decarbonization by 2050.



- With a newly updated method, the 2023 BCT shows **a stagnation of progress since 2015**. **Since 2021, less than 1 decarbonisation point was achieved**. The building sectors path to decarbonization has still a long way to go.
- This lack of progress is linked to **the significant gap** in progress of indicators for **building energy intensity, NDCs with extensive detail on buildings, and building energy codes aligned to net-zero emissions**.
- Critically the **building sector emissions have not reduced over the past 7 years**. In 2022, emissions are higher than 2015 levels.



*The path to goal corresponds to the weighted aggregation of the path to goal for all the indicators multiplied by the CO₂ emissions indicator.

Source: Adapted by the Buildings Performance Institute Europe (BPIE).

2023 Global Status Report for Buildings and Construction



DALL'ECONOMIA LINEARE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE

Necessario cambiare modello economico



Risorse del
Pianeta
limitate.



Danni al
capitale
naturale e alla
sua capacità di
generare servizi eco-
sistemici.



Aumento
della
domanda di
alcuni
materiali a
causa del
cambiamento
tecnologico.



Il costo delle
materie prime
sta
aumentando a
dismisura.



Per assicurare
adeguati
standard della
qualità di vita
a tutti,
compresi i
nostri figli.

DALL'ECONOMIA LINEARE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE

Necessario cambiare modello economico

Economia circolare è un termine per definire un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo.

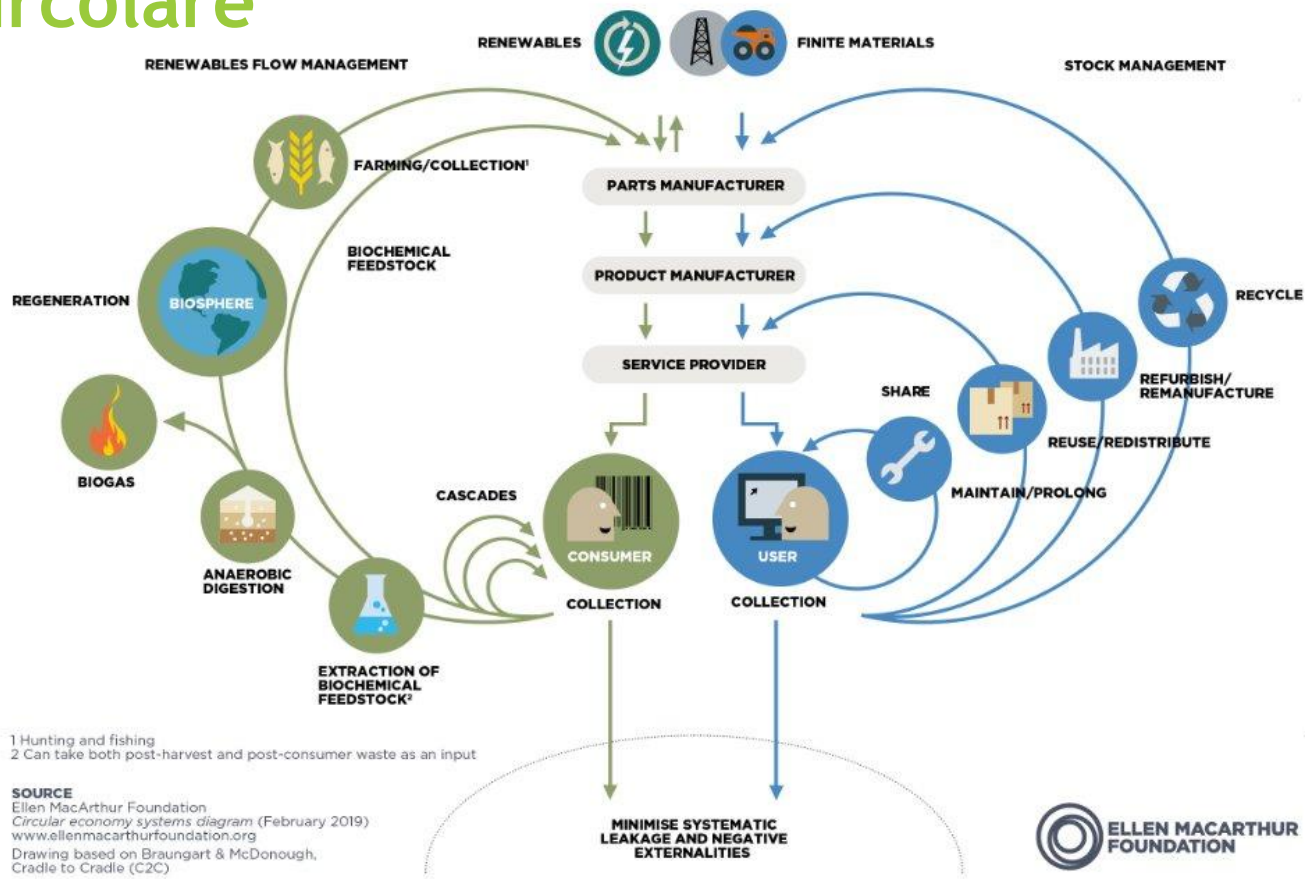
«Un modello economico basato sulla condivisione, il leasing, il riutilizzo, la riparazione, la rigenerazione e il riciclaggio, in un ciclo (quasi) chiuso, che mira a mantenere la massima utilità e valore di prodotti, componenti e materiali in ogni fase, in ogni momento.»



DALL'ECONOMIA LINEARE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE

L'economia circolare

Secondo la definizione della Ellen MacArthur Foundation (2014), in un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.

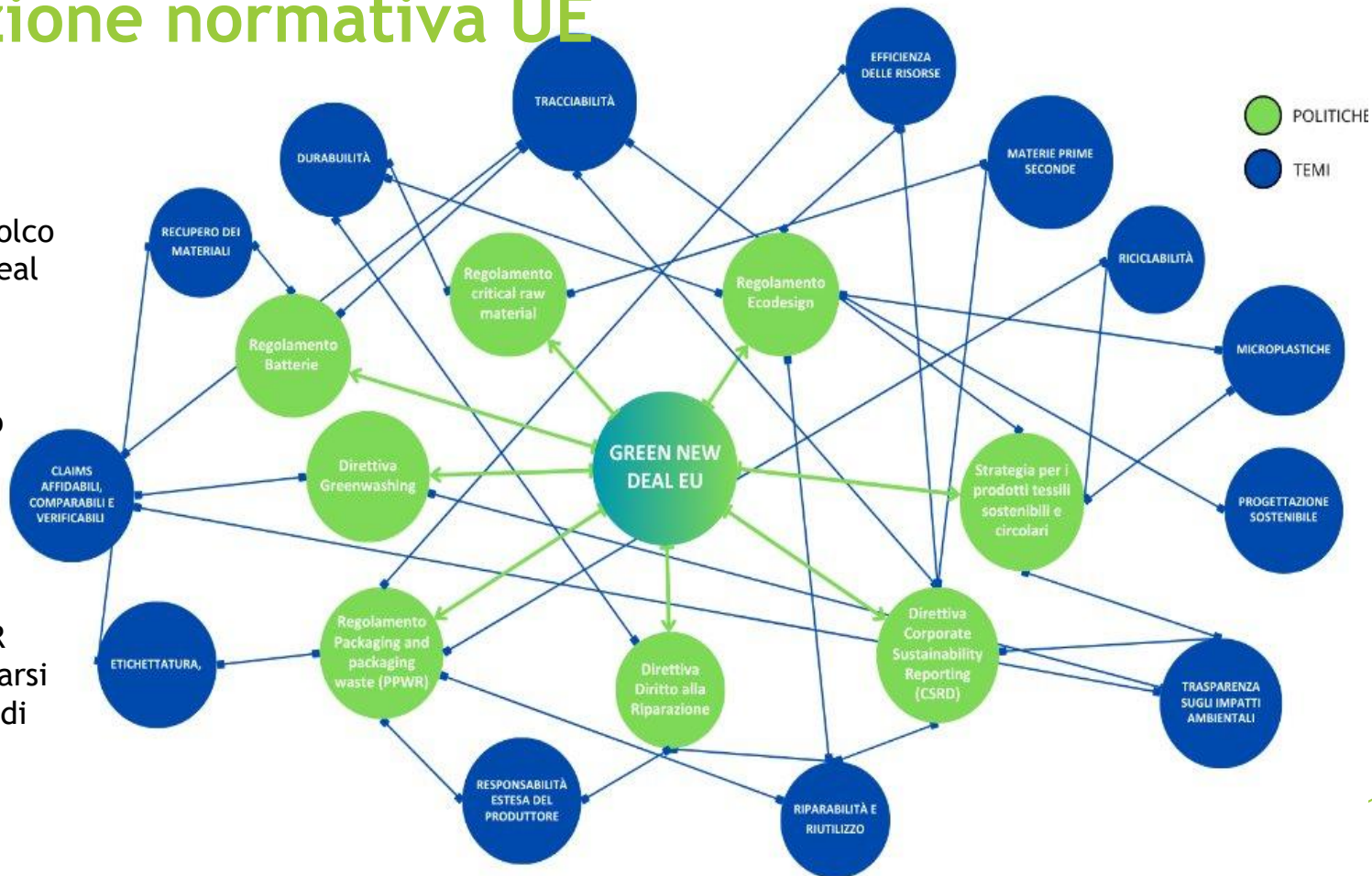


LA SOSTENIBILITÀ E L'ECONOMIA CIRCOLARE

La produzione normativa UE

Le norme nate nel solco del New Green Deal europeo inerenti all'economia circolare e la sostenibilità sono molteplici ed interconnesse.

Sia il Regolamento Ecodesign che il Regolamento CPR possono considerarsi parte integrante di questo contesto normativo.



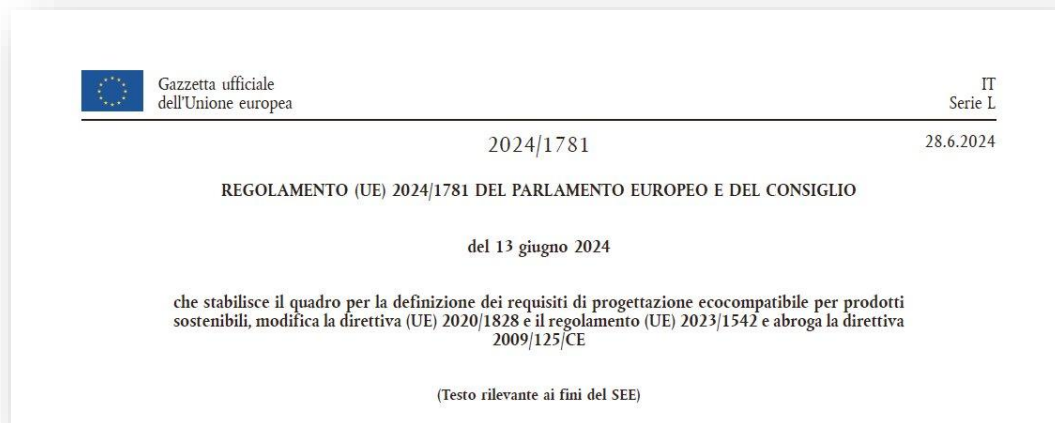
IL REGOLAMENTO ECODESIGN

Il Regolamento "Ecodesign" ESPR 2024/3110

Il regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio.

L'obiettivo ultimo è ridurre l'impronta ambientale dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno.

Il Regolamento dispone che i prodotti siano immessi sul mercato solo se conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a tali prodotti, definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 ESPR.



Data Pubblicazione in GU:
28 Giugno 2024

In vigore da:
18 Luglio 2024

PIANO DI LAVORO ESPR

Ai sensi dell'art. 18 ESPR, con la Comunicazione 187 del 16 aprile 2025, la Commissione ha approvato il Primo piano di lavoro relativo al periodo 2025- 2030 (revisione prevista al 2028). Il Piano di lavoro indica quali gruppi di prodotti devono avere la priorità nella definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile:

Gruppi di prodotti compresi:

- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Prodotti tessili (abbigliamento)
- Pneumatici
- Mobilio
- Materassi
- Prodotti connessi all'energia già contemplati dalla dir. 2009/125/CE



Prodotti al momento esclusi (con possibilità di inclusione al 2028):

- Calzature
- Detergenti
- Vernici
- Lubrificanti
- Sostanze chimiche



ATTI DELEGATI SPECIFICI DEL REGOLAMENTO ESPR

Tramite atti delegati, il Regolamento ESPR consentirà di stabilire requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotto, di cui si dovranno disciplinare due specifiche:

Specifiche di prestazione:

- | | |
|--|---|
| a) Durabilità e affidabilità | l) Disponibilità di consumables e pezzi di ricambio |
| b) Facilità di manutenzione | m) Impronta ambientale di prodotto |
| c) Facilità di aggiornamento, riuso, rigenerazione, ... | n) Impronta di carbonio di prodotto |
| d) Progettazione per la facilità di riciclo | o) Consumo delle risorse materiche (material footprint) |
| e) Astensione da soluzioni che non facilitino fine vita circolare | p) Rilascio di microplastiche e nanoplastiche |
| f) Riduzione eliminazione di sostanze pericolose | q) Emissioni in aria, acqua, suolo |
| g) Valutare i consumi di energia, acqua e l'impatto sulla deforestazione | r) Quantità di rifiuti generati |
| h) Contenuto riciclato e recupero di critical raw materials | s) prestazioni funzionali e condizioni d'uso |
| i) Contenuto di materiale rinnovabile | t) Minimizzazione e riduzione dei materiali |
| j) Rapporto tra peso e volume di prodotto e imballaggio | |
| k) Utilizzo di componenti riutilizzati | |

Specifiche di informazione:

- a) Prestazioni di prodotto (incluso punteggio riparabilità, durabilità, impronta carbonio/ambiente/materiale...)
- b) Modalità di installazione, uso, manutenzione, riparazione
- c) Informazioni per il fine vita (smontaggio, riuso, riciclo, smaltimento)
- d) Altre informazioni che possono influenzare le scelte di prodotti sostenibili
- e) Informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione

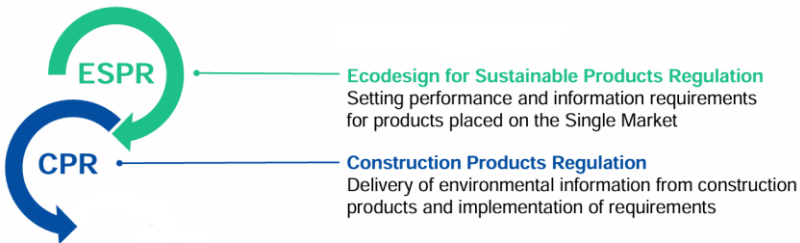
IL NUOVO CPR E IL REGOLAMENTO ECODESIGN

Il Regolamento CPR 2024/3110 modifica e sostituisce il Regolamento 305/2011 sui prodotti edili

Obiettivi della revisione del Regolamento 3110:



- Migliorare l'armonizzazione del mercato interno dei prodotti da costruzione;
- Favorire la digitalizzazione e la circolarità dei prodotti da costruzione;
- Rafforzare la sostenibilità ambientale e le prestazioni lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti.



Collegamento con il Regolamento Ecodesign (ESPR):

- CPR e ESPR condividono l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti
- Il CPR introduce requisiti ambientali e circolari in linea con il nuovo Regolamento Ecodesign per i Prodotti Sostenibili

Nella slide successiva sono riportati maggiori dettagli

PRINCIPALI ELEMENTI DI PROSSIMITÀ TRA ESPR E CPR

	ESPR 2024/1781	CPR 2024/3110
Impianto normativo	Si tratta di un regolamento quadro , per cui il contesto regolatorio deve essere completato da atti delegati e atti di esecuzione	Il regolamento fissa metodi e criteri per stabilire le caratteristiche di un prodotto da costruzione secondo norme armonizzate di prestazione che saranno rese obbligatorie mediante atti delegati .
Ambito di applicazione	Si applica a tutti i beni fisici immessi sul mercato o messi in servizio , inclusi i componenti e prodotti intermedi	Si applica non solo ai prodotti fabbricati per essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione, ma anche ai componenti/parti/materiali essenziali dei prodotti da costruzione destinati ad essere utilizzati per la fabbricazione di tali prodotti.
La sostenibilità quale criterio di accesso al mercato	«Il presente regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti». (art.1)	«Il presente regolamento mira a contribuire al funzionamento efficace del mercato interno garantendo la libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili nell'Unione. Mira, inoltre, a contribuire agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l'impatto dei prodotti da costruzione sull'ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone». (art.1)
Digitalizzazione delle informazioni	«Gli obblighi di informazione prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente agli atti delegati». (art.9)	«La Commissione adotta atti delegati al fine di integrare il presente regolamento istituendo un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione [...] compatibile e interoperabile con il passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) 2024/1781 (art.75)
Approccio secondo il principio del ciclo di vita	I requisiti di progettazione ecocompatibile dovranno «fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita» (art.1)	«Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo che, per tutto il loro ciclo di vita , l'uso delle risorse naturali sia sostenibile». (Allegato II - Requisiti di base delle opere di costruzione)
Centralità dell'economia circolare	«Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione [...] tiene conto degli elementi seguenti: le priorità dell'Unione relative al clima, all'ambiente, all'efficienza energetica, all'uso efficiente delle risorse e alla sicurezza, inclusa l'economia circolare ». (Art. 5 - Requisiti di progettazione ecocompatibile)	Le priorità del piano di lavoro della Commissione per l'elaborazione di norme armonizzate per le famiglie di prodotti da costruzione sono stabilite secondo una metodologia trasparente ed equilibrata che «riflette le esigenze di regolamentazione degli Stati membri, delle questioni di sicurezza relative alle opere di costruzione e ai prodotti da costruzione e degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed economia circolare » (Art. 4 - Piano di lavoro e fase preparatoria per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate)

IL CAMBIAMENTO DEL NUOVO CPR

Il nuovo Regolamento CPR 3110 del 2024

Pubblicazione in GU: **18 dicembre 2024**

Entrata in vigore: **7 Gennaio 2025**

Inizio applicazione: **8 Gennaio 2026**



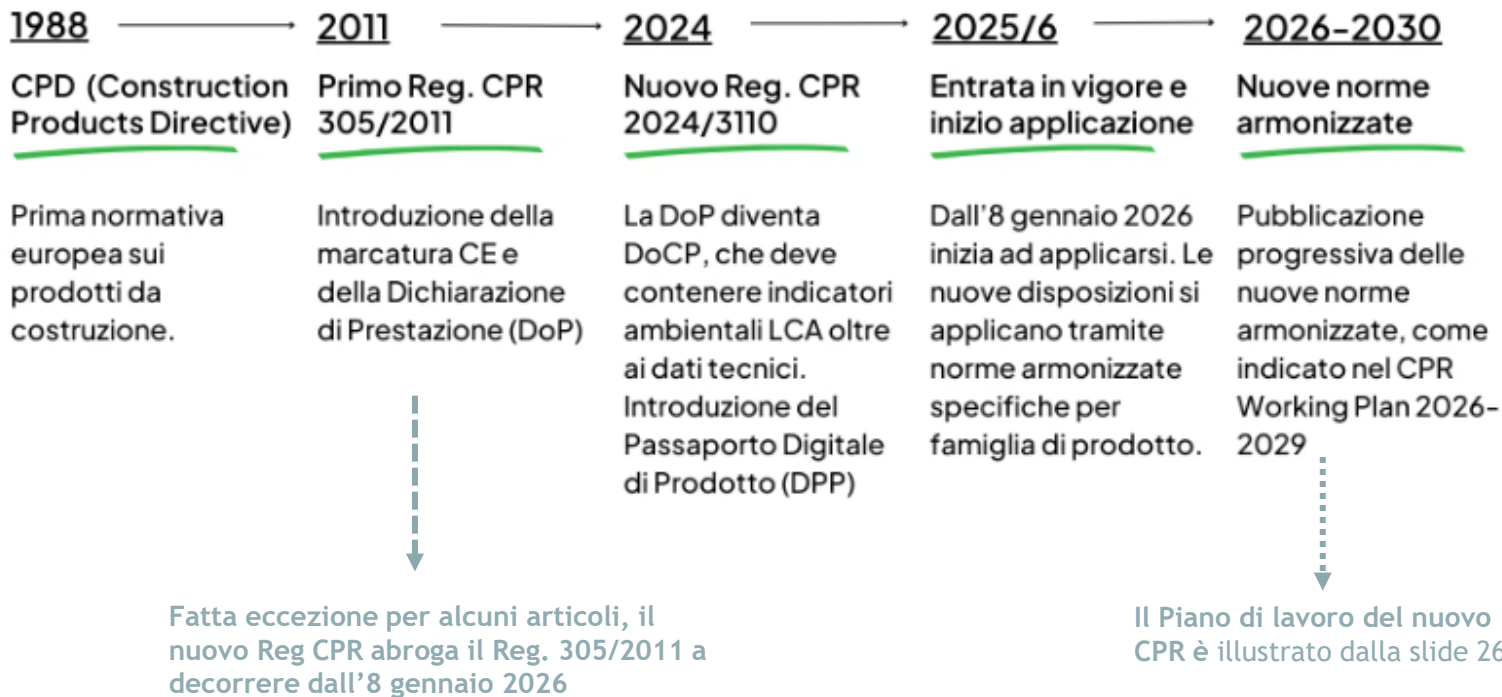
Nel nuovo CPR 2024, la **dimensione ambientale assume un ruolo principale, trasformandosi da elemento accessorio** - come era nel vecchio regolamento - **a criterio essenziale per la conformità dei prodotti.**

Come visto anche per il Regolamento ESPR, tale orientamento riflette la volontà di **integrare i principi della sostenibilità nei criteri tecnici di mercato**, promuovendo scelte consapevoli da parte di imprese e PA.

Le prestazioni ambientali dei prodotti da costruzione diventano così parte integrante della Dichiarazione di Prestazione e Conformità - DOPC, da redigere secondo criteri di sostenibilità misurabili e verificabili.

TIME LINE DEL CPR

L'evoluzione della normativa europea sui prodotti da costruzione



IL VECCHIO ED IL NUOVO CPR

La sostanziale novità nel nuovo CPR del 2024

Art. 1
Oggetto
e
finalità

Regolamento 305/2011

Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Regolamento 3110/2024

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo: a) norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita; b) requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione.

Il nuovo CPR affianca alle **prestazioni** il concetto di **requisiti**, che possono riguardare sicurezza, funzionalità, sostenibilità ambientale.

I produttori dovranno dichiarare le prestazioni e dimostrare il rispetto dei requisiti: la dichiarazione di prestazione (DoP) è infatti sostituita dalla dichiarazione di prestazione e conformità (DoPC).

IL VECCHIO ED IL NUOVO CPR

Altre novità rispetto al vecchio CPR del 2011

Regolamento 305/2011	Regolamento 3110/2024
Focus principale sulle prestazioni tecniche dei prodotti da costruzione necessarie per la marcatura CE	Focus principale sui dati tecnici e informazioni sulla sostenibilità del prodotto
Dichiarazione di Prestazione (DOP)	Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DOPC)
Dati di informazione riguardanti principalmente la sicurezza, le prestazioni strutturali, resistenza durabilità	Dati di informazione riguardanti le emissioni, il consumo di risorse, gli impatti ambientali
X	Digital Product Passport



A titolo d'esempio, rispetto al precedente CPR del 2011, la **ridefinizione dei requisiti base per le opere di costruzione (All. I)** introduce la novità del requisito 7: **emissioni nell'ambiente esterno** delle opere di costruzione.

Nel complesso, sono otto gli ambiti prestazionali che ogni opera di costruzione deve soddisfare.

DISPOSIZIONI GENERALI DEL NUOVO CPR 3110/2024

Art. 1 - Oggetto del Regolamento CPR

Il regolamento stabilisce **norme armonizzate per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione**, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo:

- **norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita;**
- **requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione.**



Il regolamento stabilisce inoltre i **diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti**; e gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla **fabbricazione** e alla commercializzazione dei prodotti disciplinati dal regolamento.

Nel complesso il Regolamento mira a **contribuire al funzionamento efficace del mercato interno garantendo la libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili nell'Unione**. Mira, inoltre, a contribuire agli **obiettivi di una transizione verde e digitale** prevenendo e riducendo l'impatto dei prodotti da costruzione sull'ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone.

VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA

L'importanza del life cycle assessment di un prodotto da costruzione

Per garantire coerenza tra gli obiettivi ambientali e le prestazioni dei prodotti da costruzione, **il nuovo Regolamento introduce l'obbligo di dichiarare la prestazione di sostenibilità ambientale lungo il ciclo di vita, includendo indicatori LCA**



I fabbricanti dovranno infatti dichiarare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei loro prodotti all'interno di un set di **caratteristiche ambientali essenziali predeterminate** indicate nell'All. II

Tali caratteristiche ambientali si basano sulla norma EN 15804 - standard che definisce le modalità di sviluppo delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) nel settore costruzioni - e dovranno essere incluse nella Dichiarazione di prestazione e conformità - DOPC.

L'introduzione delle caratteristiche ambientali essenziali avverrà in modo graduale come illustrato nella slide 32.

DISPOSIZIONI GENERALI DEL NUOVO CPR 3110/2024

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento CPR

Il regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, e ai seguenti elementi:

- a) **parti essenziali** dei prodotti; e
- b) **parti o materiali** destinati a essere utilizzati per prodotti disciplinati dal regolamento

Il regolamento si applica quindi anche a tutti i prodotti da costruzione destinati ad essere incorporati in modo permanente nelle opere di costruzione, compresi i prodotti fabbricati tramite stampa 3D, qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, oppure un kit immesso sul mercato.

Vediamo qualche definizione utile nelle slide successive.

DISPOSIZIONI GENERALI DEL NUOVO CPR 31/10/2024

Art. 3 - Definizioni

- 1) «**prodotto da costruzione**»: qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, **per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse**, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione
- 3) «**permanente**»: **destinato a rimanere nell'opera di costruzione**, o in parti di essa, dopo il completamento del processo di costruzione o ristrutturazione;
- 12) «**opere di costruzione**»: **gli edifici e le opere di ingegneria civile tanto al di sopra quanto al di sotto del livello del suolo o dell'acqua**, compresi tra l'altro strade, ponti, gallerie, piloni e altre strutture per il trasporto di energia elettrica, cavi di comunicazione, condotte, acquedotti, dighe, aeroporti, porti, vie d'acqua e installazioni che costituiscono la base per rotaie ferroviarie;
- 7) «**caratteristiche essenziali**»: le **caratteristiche del prodotto che si riferiscono ai requisiti di base** delle opere di costruzione di cui **all'allegato I**, e quelle che sono **elencate come caratteristiche ambientali essenziali** predeterminate di cui **all'All. II**;
- 8) «**requisito di prodotto**»: una **caratteristica**, conformemente **all'allegato III**, che un prodotto deve rispettare prima di poter essere immesso sul mercato;
- 17) «**kit**»: **un prodotto immesso sul mercato da un singolo operatore economico come insieme di almeno due elementi distinti**, nessuno dei quali deve necessariamente essere un prodotto di per sé, destinati ad essere incorporati insieme in opere di costruzione;

DISPOSIZIONI GENERALI DEL NUOVO CPR 3110/2024

Art. 3 - Definizioni

20) «**prodotto usato**»: un **prodotto che non è un rifiuto o che ha cessato di essere un rifiuto conformemente alla direttiva 2008/98/CE**, che è stato installato almeno una volta in un'opera di costruzione e che:



a) non è stato sottoposto a un processo che vada oltre le operazioni di controllo, pulizia o riparazione ai fini del recupero mediante i quali prodotti o componenti di prodotti sono preparati in modo da poter essere riutilizzati per la costruzione senza altro pretrattamento; o

b) è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile, è considerato non essenziale per le prestazioni del prodotto;

42) «**specifiche tecniche armonizzate**»: **le norme armonizzate di prestazione** che sono state rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, agli atti di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10, paragrafo 2;

53) «**ciclo di vita**»: le **fasi consecutive e interconnesse della vita di un prodotto**, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali o, nel caso di prodotti precedentemente incorporati in opere di costruzione, dall'ultima disinstallazione dall'opera di costruzione fino allo smaltimento finale;

59) «**prodotto che presenta un rischio**»: un prodotto che, in qualsiasi momento durante il suo intero ciclo di vita, **potrebbe intrinsecamente pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, l'ambiente o il soddisfacimento di requisiti di base** delle opere di costruzione se incorporato in tali opere, in una misura che, tenendo conto dello stato dell'arte, va oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all'uso previsto del prodotto e nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili;

LE SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE

Il regolamento stabilisce norme armonizzate per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da costruzione.

Come? attraverso specifiche tecniche.

Le specifiche tecniche armonizzate mettono a disposizione un linguaggio tecnico comune per comunicare le prestazioni dei prodotti da costruzione.

Ai sensi dell'art. 4 par. 2 del CPR la Commissione adotta un Piano di lavoro pluriennale per lo sviluppo e l'aggiornamento delle specifiche tecniche armonizzate relative alle famiglie di prodotti elencate nell'Allegato VII

Le norme armonizzate diventano obbligatorie a seguito della loro adozione mediante atti di esecuzione della Commissione, garantendo a professionisti, PA e consumatori informazioni affidabili e comparabili sulle prestazioni dei prodotti da costruzione nei diversi Stati membri.

ARTICOLO 4 DEL NUOVO CPR

Piano di lavoro per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate riferito al periodo 2026 - 2029

Lo scorso 16 dicembre 2025, la Commissione ha pubblicato il **1° Piano di lavoro per la creazione e l'aggiornamento delle specifiche tecniche armonizzate** per le famiglie di prodotti elencate nell'allegato VII del Regolamento CPR.

L'avvio del processo - chiamato «**acquis del CPR**» - consente di raccogliere le esigenze tecniche e normative richieste dagli stakeholders al fine di creare normazione dettagliate, attraverso atti delegati.

Si tratta del **tavolo operativo** attraverso cui verranno sviluppate, aggiornate e rese obbligatorie le **specifiche tecniche armonizzate applicabili ai prodotti da costruzione nei prossimi anni**. Saranno indicate priorità, tempistiche, famiglie di prodotti coinvolte e interazioni tra requisiti prestazionali, requisiti di prodotto, sostenibilità ambientale, sicurezza e digitalizzazione.

L'approccio della Commissione è dinamico, continuo e programmato. **Il Piano di lavoro deve essere rinnovato e aggiornato almeno ogni tre anni** per allinearsi con le nuove esigenze di prodotti circolari: il prossimo Piano di lavoro sarà pubblicato al più tardi entro la fine del 2028.

PER QUALI PRODOTTI ARMONIZZARE LE SPECIFICHE TECNICHE?

La tabella presenta le priorità del Piano di lavoro per il periodo 2026-2029 per tutte le famiglie di prodotti

Il ciclo di lavoro nel contesto di una specifica famiglia inizia quando gli Stati membri e gli altri portatori di interessi ritengono necessario aggiornare le rispettive specifiche tecniche: solitamente iniziano a consultarsi cinque anni dopo la presentazione delle norme alla Commissione.

Fire	1 Precast normal/ lightweight/ autoclaved aerated concrete products 1	17 Masonry and related products - Masonry units, mortars, and ancillaries. 9	5 Structural bearings - Pins for structural joints 17	7 Gypsum products 25	6 Chimneys, flues and specific products 33
Dangerous substances	20 Structural metallic products and ancillaries 2	24 Aggregates 10	34 Building kits, units, and prefabricated elements 18	33 Fixings 26	32 Sealants for joints 34
Environmental sustainability	16 Reinforcing and prestressing steel for concrete - Post-tensioning kits 3	10 Fixed fire fighting equipment 11	21 Internal & external wall and ceiling finishes. Internal partition kits 19	3 Membranes, including liquid applied and kits 27	35 Fire stopping, sealing and protective products - Fire retardant products
	2 Doors, windows, shutters, gates and related building hardware 4	23 Road construction products 12	27 Space heating appliances 20	30 Flat glass, profiled glass and glass block products 28	29 Construction products in contact with water intended for human consumption
	15 Cement, building limes and other hydraulic binders 5	19 Floorings 13	22 Roof coverings, roof lights, roof windows, and ancillary products, roof kits 21	8 Geotextiles, geomembranes, and related products 29	36 Attached ladders
	4 Thermal insulation products - Composite insulating kits/systems 6	4 Thermal insulation products - Composite insulating kits/systems 14	12 Circulation fixtures: road equipment 22	11 Sanitary appliances 30	
	13 Structural timber products/elements and ancillaries 7	9 Curtain walling/cladding/structural sealant glazing 15	18 Wastewater engineering products 23	28 Pipes-tanks and ancillaries not in contact with water for human consumption 31	
	26 Products related to concrete, mortar and grout 8	14 Wood based panels and elements 16	25 Construction adhesives 24	31 Power, control and communication cables 32	

1

Horizontal subgroups

Standardisation request discussed

CPR Acquis ongoing work

Other subgroups Fast track possible

Other subgroups Fast track not possible

Fast track ongoing

Priority

FAMIGLIE DI PRODOTTI IN ITALIANO

Incendi

1 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo normale/alleggerito/aerato autoclavato

9 Facciate continue/rivestimenti/vetrature strutturali

17 Muratura e prodotti connessi - blocchi in muratura, malte e accessori.

25 Adesivi per costruzione

33 Fissaggi

Sostanze pericolose

2 Porte, finestre, chiusure oscuranti, cancelli e prodotti correlati

10 Impianti fissi antincendio

18 Prodotti per reti fognarie

26 Prodotti relativi a calcestruzzo, malta e malta per iniezione

34 Kit per edifici, unità, elementi prefabbricati

Sostenibilità ambientale

3 Membrane, comprese membrane ad applicazione liquida e kit

11 Impianti sanitari

19 Pavimentazioni

27 Apparecchiature da riscaldamento

35 Dispositivi tagliafuoco, sigillanti e prodotti protettivi dal fuoco - prodotti ignifughi

4 Prodotti per isolamento termico - kit/sistemi composti di isolamento

12 Impianti fissi per il traffico: apparecchiature stradali

20 Prodotti e accessori per strutture metalliche

28 Condotte, serbatoi e accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano

36 Scale fissate

5 Appoggi strutturali - perni per connessioni strutturali

13 Prodotti/elementi e accessori in legno per strutture

21 Finiture interne ed esterne di pareti e soffitti. Kit divisori interni

29 Prodotti da costruzione in contatto con acqua destinata al consumo umano

Pitture e carte da parati decorative

6 Camini, condotti e prodotti specifici

14 Pannelli ed elementi a base di legno

22 Coperture, lucernari, finestre per tetti e accessori. Kit per coperture

30 Prodotti in vetro piano, profilato e a blocchi

7 Prodotti in gesso

15 Cementi, calci e altri leganti idraulici

23 Prodotti per la costruzione di strade

31 Cavi elettrici, di controllo e di comunicazione

8 Geotessili, geomembrane e prodotti correlati

16 Acciaio per calcestruzzo armato e precompresso - sistemi per la post-tensione del calcestruzzo

24 Aggregati

32 Mastici per giunti

Sottogruppi orizzontali

Famiglie di prodotti di cui all'allegato VII

Famiglia di prodotti nuova

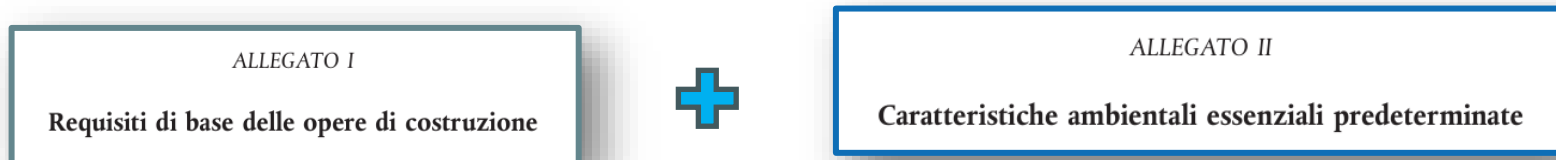
LE TAPPE DEL PROCESSO DEL PRIMO PIANO DI LAVORO

Le tappe del processo/ciclo di lavoro che avviene nel contesto di una specifica famiglia di prodotti per aggiornare le rispettive specifiche tecniche armonizzate

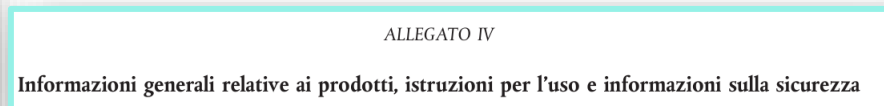
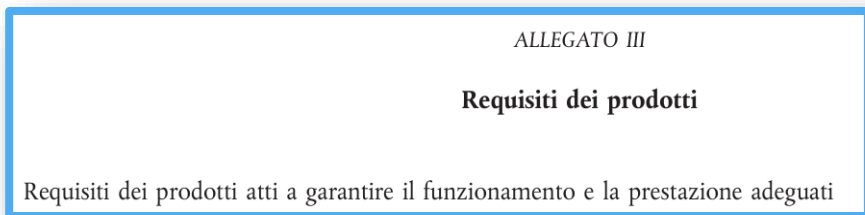


III PREPARAZIONE DEL CONTENUTO TECNICO

I requisiti di base (All. I) e l'elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate (All. II) costituiscono il punto di partenza per la preparazione delle richieste di normazione. (Art.4)



Completano il quadro anche l'All. III che definisce i requisiti dei prodotti atti a garantire il funzionamento e la prestazione adeguati, e l'All. IV che definisce il contenuto delle informazioni relative ai prodotti, tra cui, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza



PRESTAZIONI, REQUISITI E INFORMAZIONI DEL PRODOTTO

I tre livelli che concorrono alla “struttura” del prodotto

Rispetto alla vecchia DOP del Regolamento 305 focalizzata solo sulle prestazioni di prodotto, la nuova DOPC introduce un approccio più ampio attestando anche la conformità ai requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza oltre alle informazioni di prodotto



All. I - Requisiti di base delle opere di costruzione

I requisiti di base per le opere di costruzione nascono per individuare **gli aspetti tecnici di base** appunto per preparare le richieste di normazione.

Tali requisiti di base essenzialmente riuniscono elementi funzionali, elementi relativi alla sicurezza ed elementi attinenti agli impatti ambientali dei prodotti.

Tra questi ultimi il nuovo CPR ha introdotto **il requisito 7** che stabilisce che le opere di costruzione debbano «essere concepite, realizzate, utilizzate, mantenute e demolite in modo tale da evitare lungo l'intero ciclo di vita un rischio per l'ambiente esterno» inclusi rischi associati a dispersioni di sostanze pericolose, microplastiche o radiazioni, nonché alla dispersione di gas serra nell'atmosfera».

Basic Requirements for Construction Works

Structural integrity of construction works 1

Fire safety of construction works 2

Protection against adverse hygiene and health impacts related to construction works 3

Safety and accessibility of construction works 4

Resistance to the passage of sound and acoustic properties of construction works 5

Energy efficiency and thermal performance of construction works 6

Emissions into the outdoor environment of construction works 7

Sustainable use of natural resources of construction works 8

NEW!

Il nuovo requisito 7 - Emissioni nell'ambiente esterno delle opere di costruzione



7. Emissioni nell'ambiente esterno delle opere di costruzione

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo da non presentare, per tutto il loro ciclo di vita, un rischio per l'ambiente esterno in ragione di quanto segue:

<https://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj>

79/106

L'obiettivo del requisito 7 è ridurre l'impatto ambientale complessivo delle costruzioni su aria, acqua e suolo

GU L del 18.12.2024

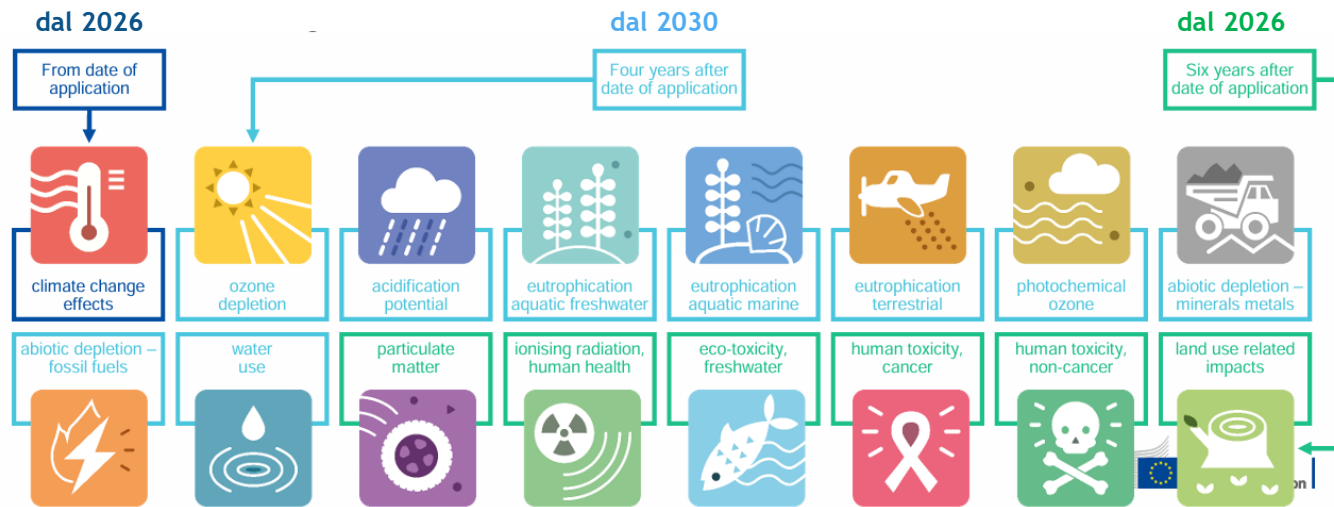
- a) **dispersione di sostanze**, microplastiche o radiazioni pericolose nell'aria, nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
- b) **scarico scorretto di acque reflue**, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi nell'ambiente esterno;
- c) **danni all'edificio**, compresi i danni dovuti al trasporto di contaminanti presenti nell'acqua verso le fondamenta dell'edificio;
- d) **rilascio di emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera**.

All. II - Caratteristiche ambientali essenziali predeterminate

Le specifiche tecniche armonizzate devono coprire il seguente **elenco di caratteristiche ambientali essenziali predeterminate** relative alla **valutazione del ciclo di vita di un prodotto**:

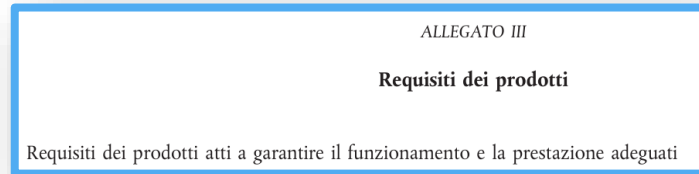


- le caratteristiche essenziali di cui all'allegato II, lettere da a) a d), a decorrere dall'8 gennaio 2026;
- le caratteristiche essenziali di cui all'allegato II, lettere da e) a m), a decorrere dal 9 gennaio 2030;
- le caratteristiche essenziali di cui all'allegato II, lettere da n) a s), a decorrere dal 9 gennaio 2032



III - PREPARAZIONE DEL CONTENUTO TECNICO

All. III - Requisiti dei prodotti atti a garantire il funzionamento e le prestazioni adeguati



In linea con i principi dell'economia circolare ed allineandosi con quanto prescritto dal Regolamento Ecodesign, l'**Allegato III incoraggia la massimizzazione del contenuto riutilizzato, riciclato e di sottoprodotto, la facilità di manutenzione dei prodotti, inclusa la rigenerazione, il riuso e la riciclabilità, nonché la compatibilità con parti di ricambio comunemente disponibili.**

Tali criteri (All. III punto 3.1), mirano a incentivare processi produttivi e progettuali più rispettosi delle risorse naturali, supportando strategie industriali che valorizzino il ciclo chiuso dei materiali da costruzione.

All. III - Requisiti dei prodotti

Product requirements

ALLEGATO III

Requisiti dei prodotti

Requisiti dei prodotti atti a garantire il funzionamento e la prestazione adeguati

Functionality

use of specific materials which can be specified also in terms of their chemical composition
specific dimensions and shapes of products or their components
use of certain components which can be specified also in terms of materials, dimensions and shapes
use of certain accessories and requirements for them
ease of installation and deinstallation
ease of maintenance or the lack of maintenance required for the expected life span
characteristics of the product, including its cleanability, scratch resistance and break resistance, under usual operation conditions

Safety

chemical risks due to leaking or leaching
risk of unbalanced composition in terms of substances resulting in flawed, safety- relevant functioning of products
mechanical risks
mechanical failure
physical failure
risks of electric failure
risks linked to electricity supply breakdown
risks linked to unintended charge or discharge of electricity
risks linked to software failure
risks of software manipulation
risks of incompatibility of substances or materials
risks linked to the incompatibility of different items, at least one of them being a product
risk of not performing as intended, where the performance is safety relevant
risk of misunderstanding instructions for use in a field affecting health and safety
risk of unintended inappropriate installation or use
risk of intended inappropriate use

Environment

maximising durability and reliability of the product or its components as expressed through a product's technical lifetime indication of real use information on the product, resistance to stress or ageing mechanisms and in terms of the expected average life span, the minimum life span under worst but still realistic conditions, and in terms of the minimum life span requirements and prevention of premature obsolescence
minimising life-cycle greenhouse gas emissions
maximising reused, recycled and by-product content
selection of safe, sustainable-by-design, and environmentally benign substances
energy use and energy efficiency
resource efficiency
modularity
identifying which product or parts thereof and in what quantity can be reused after de-installation (reusability), and in what quantities
upgradability
ease of reparability during the expected life span, including compatibility with commonly available spare parts
ease of maintenance and refurbishment during the expected life span
recyclability and the capability to be remanufactured
capability of different materials or substances to be separated and recovered during dismantling or recycling procedures
sustainable sourcing
minimising the product-to-packaging ratio
amounts of waste generated, notably hazardous waste

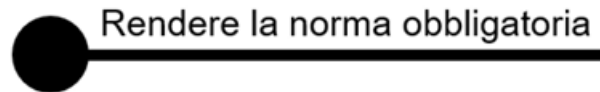
IV CONSULTAZIONE FINALE

La conclusione del processo riguarda il processo finale di adozione della richiesta di normazione armonizzata



La Commissione redigerà la relativa richiesta di normazione e presenterà formalmente la richiesta di normazione al comitato per le norme, il CEN.

L'organizzazione di normazione accetterà, preparerà le norme, le pubblicherà e le presenterà alla Commissione per un nuovo controllo.



La Commissione verificherà se le norme sono conformi alla richiesta di normazione e allineate al quadro giuridico europeo e successivamente **adotterà un atto di esecuzione con procedura consultiva al fine di rendere la norma obbligatoria.**

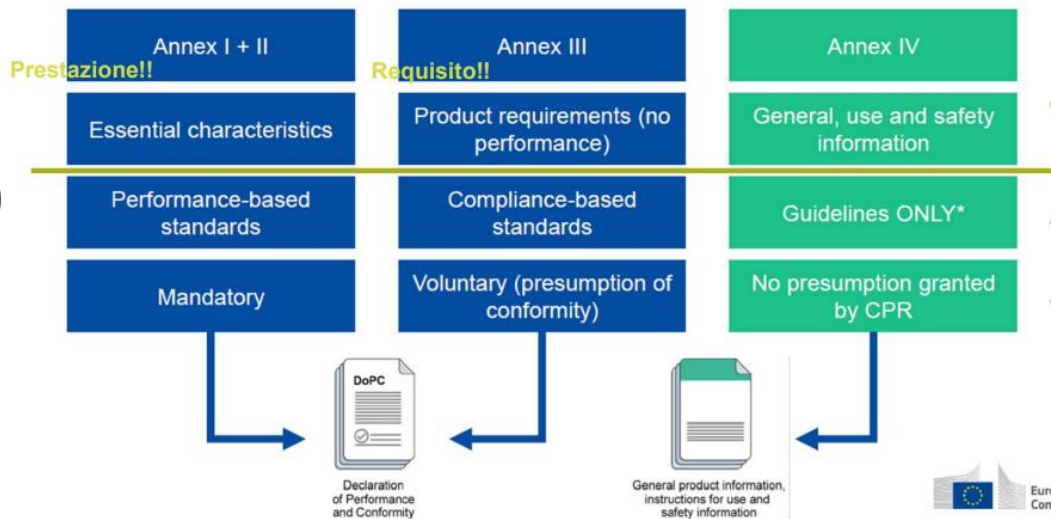


Atti di esecuzione sostitutivi: se una norma non viene sviluppata entro tre anni o non è ritenuta adeguata, la Commissione può intervenire direttamente fissando caratteristiche essenziali e metodi di valutazione. Prima di farlo, consulta il CPR Acquis e gli stakeholder.

DOPC - LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DI CONFORMITÀ

Ai fini della sua immissione sul mercato della UE e quindi del suo utilizzo nelle opere di costruzione, un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata deve essere in possesso di una dichiarazione di prestazione e di conformità (DOPC) alla stessa norma armonizzata.

il passaporto digitale di prodotto (Art. 75) dovrà contenere tutte queste «prove»



- **Allegato I:** BWR- Requisiti fondamentali per l'opera_ Caratteristiche essenziali
- **Allegato II:** Caratteristiche essenziali ambientali
- **Allegato III:** Requisiti del prodotto
- **Allegato IV:** Informazioni generali sul prodotto, istruzioni per l'uso e sicurezza

L'APPOSIZIONE DEL MARCHIO C€

ALLEGATO V

Dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all'articolo 15

L'Art. 15 del Regolamento disciplina il contenuto della dichiarazione di prestazione e di conformità (DOPC). La sua corretta redazione è condizione necessaria per l'apposizione del marchio C€



Ai sensi dell'art. 15, la dichiarazione di prestazione e di conformità deve essere redatta in base al modello di cui all'All. V

Tra tutti le voci, nel riquadro *Product Description* spicca la durata di vita utile stimata del prodotto, che rappresenta un parametro essenziale per la valutazione della sostenibilità e costituisce un'informazione obbligatoria per ogni prodotto soggetto a specifica tecnica armonizzata.

Declaration of Performance and Conformity (DoPC)		
Name of Manufacturer	Product Description a) Unique identification code b) Product category as defined by hTS or EAD (European Assessment Document) c) Declared use of product within scope of hTS or EAD d) Nominal dimension/grading of product e) Key parts of products f) Estimated product durability g) Variants if any incl. description h) If previously installed product: date and place of latest deinstallation	Reference to Certification issued by Notified bodies or TABs (Technical Assessment Bodies)
DoPC Declaration code Unique code per product type		Technical Reference Document incl. ref. nr and date (hTS or EAD and ETA incl TAB)
Version No Date of version		Applicable Product Requirement specified by hTS, AVS and reference to voluntary harmonised standards/common specifications/parts thereof incl. date
Manufacturer where applicable same applies for Authorised representatives, Notified bodies & Technical Assessment Body a) Name b) Registered trade name c) Registered place of business d) Postal address e) Telephone f) Email address g) Website	Declared Performance & Sustainability Characteristics a) Complete list of essential characteristics b) Performance of product (by calculated value/level or classes) c) Environmental sustainability expressed where applicable Article 15 d) Reference to version of software used as provided by the Commission	Permalink or Data Carrier unless information is available through DDP a) If any - Manufacturers product registration in Union b) If applicable - Information to be provided in accordance with regulation (EC) c) General product information, instructions of use and safety information (Annex IV)
Declarations a) Performance of product is in conformity with the set of declared performance referred b) Sustainability data correctly calculated c) Product identified is in conformity with the requirements		Signed on behalf of manufacturer by [name, function] At [place] On [date of issue] [signature]

PRODOTTI AL DI FUORI DELLA ZONA ARMONIZZATA

Cosa fare per quel prodotto (innovativo) per cui non è ancora prevista una norma armonizzata?

Il prodotto è considerato *non armonizzato*.

In questo caso il fabbricante potrebbe comunque immettere il prodotto sul mercato, ma non si applicano gli obblighi di marcatura CE previsti per i prodotti armonizzati.

Il fabbricante può infatti:

- richiedere una European Technical Assessment (ETA) tramite un Technical Assessment Body (TAB);
- una volta ottenuta, redigere la Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC);
- apporre la marcatura CE.



Proprio perché il prodotto non è coperto, gli stati membri in questo caso possono stabilire proprie regole, applicando normative nazionali o altri regolamenti UE.

TEMPISTICHE

Come orientarsi nell'attesa di una norma armonizzata?

Sebbene il nuovo Regolamento sia entrato in vigore il 7 gennaio 2025 abrogando il precedente Regolamento CPR e sia direttamente applicabile in tutta l'UE, i nuovi obblighi non si applicano immediatamente.

L'applicazione degli obblighi è scattata l'8 gennaio 2026 con un approccio graduale.

Da tale data, la Commissione adotterà gradualmente le specifiche tecniche armonizzate ai sensi del nuovo Regolamento nelle modalità illustrate nelle slide precedenti, sostituendo progressivamente le attuali norme europee armonizzate fissate dal precedente CPR.

Fino all'adozione di nuove specifiche tecniche armonizzate per specifiche famiglie di prodotti, continua ad applicarsi il quadro normativo vigente del CPR 2011.

Dal momento che le nuove specifiche tecniche armonizzate entreranno di fatto in vigore, si applicherà un periodo di coesistenza minimo di un anno. Durante questa fase transitoria, i fabbricanti possono scegliere di applicare il nuovo Regolamento su base volontaria.



Dal momento che una nuova armonizzazione diventa obbligatoria, per il prodotto precedentemente non coperto il percorso ETA non è più utilizzabile.

DPP - IL DIGITAL PRODUCT PASSPORT

Funzionalità del DPP

Introdotta nell'ambito del Regolamento ESPR, il **Passaporto Digitale del Prodotto** è un **registro digitale** che fornisce dati sul ciclo di vita di ciascun prodotto in un formato standardizzato.

Contiene infatti dati essenziali come la composizione dei materiali, l'impronta di carbonio, le istruzioni per lo smaltimento a fine vita e molto altro.



Il DPP costituirà una **sorta di carta d'identità digitale per le materie prime, prodotti e componenti** in cui è possibile archiviare informazioni rilevanti e integrarle nel tempo: potranno essere incluse informazioni sulle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) o informazioni sull'origine del prodotto lungo tutta la filiera.

DPP - IL DIGITAL PRODUCT PASSPORT

Il ruolo del DPP nel contesto del CPR

Anche nel Regolamento CPR, il Digital Product Passport assume una posizione di grande rilevanza per accompagnare la transizione ecologica e digitale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dal Green Deal europeo.

L'art. 75 del Regolamento CPR richiede infatti che il DPP per i prodotti da costruzione sia compatibile e interoperabile con il passaporto digitale del prodotto istituito dal Regolamento Ecodesign 2024/1781.

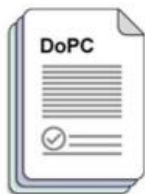
Se a livello concettuale i requisiti sono definiti nel Regolamento ESPR, i contenuti per il mondo delle costruzioni saranno propri del nuovo Regolamento CPR. **Nello specifico, saranno futuri atti delegati della Commissione a delinearne funzionalità, prerogative e condizioni di utilizzo.**

Per quanto riguarda i prodotti da costruzione, **in caso di sovrapposizione, in quanto specifiche, le disposizioni del CPR dovrebbero prevalere sulle regole generali dell'ESPR** per evitare conflitti di applicazione.

IL DPP PER IL NUOVO REGOLAMENTO CPR

Art. 75 - Contenuto del passaporto digitale di prodotto

Il passaporto digitale del prodotto da costruzione, è lo strumento integrato che raccoglierà tutti i dati fondamentali del prodotto da costruzione come la DOPC, le istruzioni per l'uso, la documentazione tecnica, le informazioni sulla sicurezza beneficio di tutti gli attori della filiera.



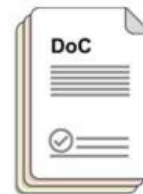
Dichiarazione di prestazione e di Conformità



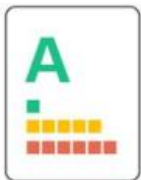
Informazioni generali del prodotto, istruzioni per l'uso e sicurezza



Documentazione tecnica



Dichiarazione richiesta ai sensi di altre normative dell'Unione



Label
(when applicable)

Unique product identifier

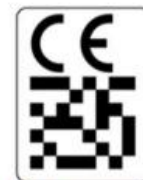
dpp:GTIN:3234567890126

Unique operator identifier

dpp:VAT:AT U14589505

Unique facility identifier

dpp:ISO3166-2:BE



Data carriers
Key parts



IL DPP PER IL NUOVO REGOLAMENTO CPR

Obblighi e tempistiche del fabbricante

I fabbricanti avranno la responsabilità di creare, mantenere e fornire l'accesso a un DPP.

Nel dettaglio, l'Art. 22 del CPR impone al fabbricante, 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato che istituirà il sistema Digital Product Passport per i prodotti da costruzione, di rendere disponibile un DPP per i prodotti da costruzione coperti da specifiche tecniche armonizzate

Prima che il sistema DPP diventi obbligatorio, il fabbricante può fornire la DOPC per via elettronica, anche tramite un sito web, a condizione che sia in un formato non modificabile, leggibile sia dall'uomo che dalla macchina, gratuito e collegato al prodotto tramite un codice identificativo unico o un permalink.

Ai sensi dell'art. 75, il fabbricante è obbligato a rendere disponibile il DPP per almeno 10 anni.

Tale durata è indispensabile per garantire la disponibilità di informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti oggetto del DPP.



IL RUOLO DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT NEL NUOVO CPR

Art. 83 - Il ruolo strategico degli appalti pubblici verdi (GPP)

Per le procedure d'appalto pubbliche, la Commissione può adottare atti delegati **specificando requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione** (art. 83 comma 1).

Tali requisiti minimi obbligatori, sviluppati in collaborazione con esperti designati da ciascuno Stato membro, saranno valutati tenendo conto di criteri economici e di sostenibilità, con particolare attenzione alla fattibilità per le PMI (art. 83 comma 5).

Per le procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 24 e 25 del 2014 (direttive che disciplinano le procedure di appalto pubblico di lavori, forniture e servizi nei settori ordinari sopra specifiche soglie comunitarie) **quando gli appalti richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione per quanto riguarda le loro caratteristiche essenziali disciplinate da specifiche tecniche armonizzate, le PA applicano i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale stabiliti negli atti delegati** (art. 83 comma 2).

IL RUOLO DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT NEL NUOVO CPR

Art. 83 - requisiti di sostenibilità ambientale migliorativi

Ciò non impedisce alle PA di stabilire:

- a) **requisiti di sostenibilità ambientale più ambiziosi** in relazione alle caratteristiche essenziali di cui al primo comma; **oppure**
- b) **requisiti di sostenibilità ambientale aggiuntivi** relativi a caratteristiche essenziali diverse da quelle di cui al primo comma.

Le amministrazioni aggiudicatrici potranno stabilire standard ambientali più ambiziosi rispetto a quelli minimi, purché siano tecnicamente realizzabili, economicamente sostenibili e coerenti con l'obiettivo di favorire l'innovazione sostenibile (art. 83 comma 2).

IL RUOLO DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT NEL NUOVO CPR

Art. 83 - Eccezioni ai requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale

Tuttavia, le PA possono decidere, in via eccezionale, di non applicare il comma 2 se, dopo una consultazione preliminare di mercato in linea con l'articolo 40 della direttiva 2014/24/UE e con l'articolo 58 della direttiva 2014/25/UE, è emerso che:

- a) **il prodotto da costruzione richiesto può essere fornito solo da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli;**
- b) **non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una precedente procedura di appalto; o**
- c) **l'applicazione del comma 1 o l'incorporazione del prodotto da costruzione richiesto nelle opere di costruzione obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore a sostenere costi sproporzionati o comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche.**

I NUOVI CAM EDILIZIA 2025

Dal 2 febbraio 2026 si applicano i nuovi CAM (introdotti dal D.M. 24/11/2025) per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi edilizi in materia di contratti pubblici

L'ambito di applicazione dei nuovi CAM riguarda *«tutti i contratti pubblici, aventi per oggetto servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. L'ambito di applicazione non è dunque limitato ai lavori inerenti edifici, ma è esteso ai lavori e servizi per qualsiasi tipo di manufatto o opera»*. Si ricorda infatti che la pubblica amministrazione appalta non soltanto lavori edili ma **lavori di tipo infrastrutturale, di sistemazione urbana, di difesa e presidio ambientale, che devono ugualmente contribuire agli obiettivi ambientali europei**, dalla transizione all'economia circolare, alla riduzione dei consumi energetici, alla prevenzione dell'inquinamento, tenendo conto del ciclo di vita delle opere.

Nel complesso, i criteri ambientali minimi sono **distinti in specifiche tecniche, clausole contrattuali, criteri premianti**.

L'art. 57 comma 2 del Codice dei contratti pubblici dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali nel settore della pubblica amministrazione attraverso **l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi**.

I criteri premianti invece sono da tenere in considerazione qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

I NUOVI CAM EDILIZIA 2025

Il rapporto tra i CAM ed il nuovo regolamento CPR

Le discipline dei nuovi CAM edilizia e il Regolamento CPR non si sovrappongono, ma si completano: il Regolamento CPR armonizza le informazioni sui prodotti da costruzione mentre i CAM stabiliscono come «usare» quelle informazioni negli appalti pubblici. Nel dettaglio:

Normativa	CAM EDILIZIA	CPR 3110
Origine	Requisiti ambientali minimi	Normativa europea sui prodotti da costruzione
Obbligo	Per le stazioni appaltanti pubbliche italiane	Per tutti i prodotti da costruzione immessi sul mercato UE
Ambito di applicazione	per le fasi del processo di acquisto degli appalti pubblici, quindi lato domanda	per il mercato dei prodotti da costruzione, quindi lato offerta
Tipo di requisiti	Tecnici + ambientali + sociali	Prestazionali e ambientali

I NUOVI CAM EDILIZIA 2025

Qualche esempio di alcuni criteri premianti dei nuovi CAM edilizia

OGGETTO DEL REQUISITO	REQUISITO MINIMO OBBLIGATORIO	FASE DELLA GARA
Materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti	<i>La quota complessiva di materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti deve essere almeno il 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati nell'edificio.</i>	affidamento del servizio di progettazione
Aggregati riciclati nel calcestruzzo	<i>Sostituzione dei diversi tipi di calcestruzzo previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara, con calcestruzzi aventi le stesse prestazioni tecniche, ma realizzati con una percentuale di aggregato (come definito dalla UNI EN 12620) riciclato, recuperato o sottoprodotto, superiore al valore percentuale minimo ivi previsto.</i>	affidamento dei lavori per interventi edili
Valutazione dei rischi ESG	<i>Ottenimento di una attestazione di conformità relativa al livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali che possono causare impatti avversi relativi a tutti gli aspetti non finanziari o ESG</i>	affidamento dei lavori per interventi edili
Efficienza energetica	<i>Il progetto deve prevedere che il fabbisogno energetico sia soddisfatto, per quanto possibile, anche in misura superiore a quanto previsto dalle norme di settore, da impianti alimentati da energia prodotta secondo una delle seguenti combinazioni: □ Energia da fonti rinnovabili generate in loco o nelle vicinanze, soddisfacendo i criteri di cui all'articolo 7 della direttiva (UE)2018/2011; □ energia da fonti rinnovabili fornite da una comunità di energia rinnovabile (CER) ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE)2018/2001;</i>	specifiche tecniche di livello territoriale - urbanistico

I NUOVI CAM EDILIZIA 2025

Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova



Le stazioni appaltanti, i progettisti, i direttori dei lavori e gli appaltatori non possono prendere a riferimento prodotti che il fabbricante o il fornitore dichiara come “certificati CAM” o essere dotati di “certificazione CAM” o con “attestati di conformità ai CAM” o terminologie similari in quanto non sono ammissibili di per sé come mezzo di prova del rispetto dei criteri stessi.

È compito del progettista e della direzione lavori acquisire la documentazione necessaria per dimostrare il soddisfacimento dei singoli requisiti tramite la verifica di ogni criterio.

Per agevolare la conformità ai criteri nel decreto sono state inserite delle specifiche indicazioni sotto il titolo del criterio: tali indicazioni riportano il processo di verifica, che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità.

Nel complesso, un prodotto da costruzione può quindi definirsi conforme ai CAM solo dimostrando che i requisiti di specifica pertinenza del prodotto richiamati nei criteri siano soddisfatti sulla base di quanto previsto nella normativa tecnica di riferimento - come illustrato anche per il Regolamento CPR - e dei mezzi di prova indicati nelle verifiche del criterio stesso.

Tra i mezzi di prova ammessi, il Codice dei contratti pubblici sancisce che *“le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto”*.

Per “*organismo di valutazione della conformità*” si intende un “ente terzo” ovvero un organismo che effettua attività di valutazione della conformità.

I NUOVI CAM EDILIZIA 2025

I nuovi criteri ambientali minimi aderiscono ad un **approccio basato sul ciclo di vita del prodotto**

La revisione dei CAM edilizia allinea la normativa nazionale alle più recenti direttive europee, tra cui proprio al nuovo Regolamento CPR.

In linea generale, nei nuovi CAM è confermato l'approccio secondo il principio del ciclo di vita.

Nelle premesse, si riporta infatti che *«La stazione appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione e l'uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) e considerare il “sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale¹»*.

Anche il Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) richiama espressamente (Art. 11 “Relazione di sostenibilità dell'opera” del'All. I.7) una **stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare**, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA) nonché una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita.

1. Paragrafo 1.2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
(https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/allegato_1_cam_edilizia_30_10_25-def-pdf)

Economia
circolare
in pratica

Best
practices



SUSTAINABLE PROCUREMENT

Lantania è un'azienda spagnola che opera nel settore costruzioni e manutenzione infrastrutturale e nei settori dei lavori civili e di edilizia.

All'interno della propria strategia di sostenibilità, l'azienda ha ottenuto la certificazione ISO 20400 per gli acquisti sostenibili.

La certificazione ISO 20400 consente così di acquisire una maggiore consapevolezza nelle proprie strategie di procurement responsabile ed ottenere una maggiore visibilità per ottenere appalti pubblici.

I punti essenziali della norma riguardano:

- il concetto di sostenibilità e i driver che guidano gli acquisti sostenibili
- l'integrazione della sostenibilità nella politica e nella strategia di acquisto
- l'organizzazione della funzione acquisti con la finalità di promuovere la sostenibilità
- il processo di approvvigionamento sostenibili



PRODOTTI CHE SODDISFANO I REQUISITI DEI CAM

Heidelberg Materials è un'azienda produttrice di materiali edili con sede a Heidelberg, in Germania.

L'azienda propone dei calcestruzzi specifici per soddisfare i requisiti richiesti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM):

- prodotti ECO CAM: per soddisfare le richieste dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) ovvero calcestruzzi con un contenuto minimo di riciclato del 5%;
- prodotti ECO TM: una proposta "Tailor Made" con valutazioni specifiche del progetto e della % massima di riciclato che si può raggiungere.

I prodotti sono in grado di massimizzare l'uso di materie prime seconde e massimizzare l'impiego di materiali locali, secondo i principi dell'economia circolare.

<https://www.heidelbergmaterials.it/it/calcestruzzi-cam>

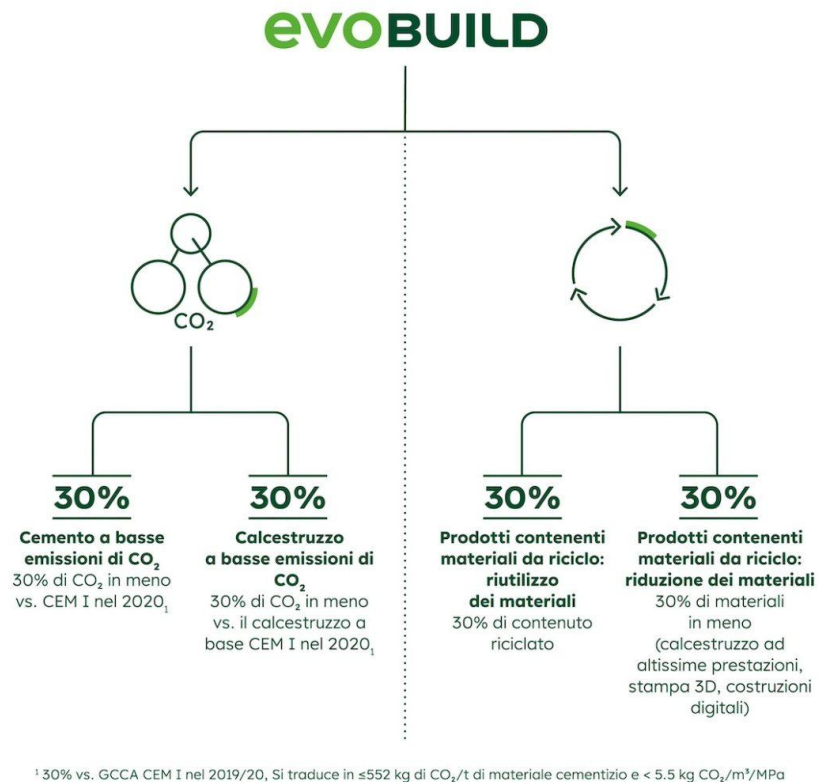


LA CIRCOLARITÀ NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO

EVOBuild è una gamma di prodotti dell'azienda Heidelberg che commercializza cementi e calcestruzzi sostenibili, sviluppati per ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'efficienza dei progetti di costruzione.

La gamma EVOBuild è caratterizzata da prodotti a basse emissioni di CO₂ (cemento e calcestruzzo), contenenti materiali da riciclo (calcestruzzo) oppure entrambe queste due caratteristiche.

I cementi possono contenere sottoprodotti industriali, quali la loppa d'altoforno, la cenere volante e la pozzolana, che contribuiscono a ridurre il contenuto di clinker dei prodotti. I calcestruzzi invece, possono essere confezionati con miscele contenenti i cementi evoBuild, con una notevole riduzione delle emissioni di CO₂, oppure con aggregati riciclati, riducendo così l'utilizzo di materie prime naturali, come la sabbia e la ghiaia.



RECUPERO DEL CALCESTRUZZO DI RITORNO

Il progetto Good By-Beton - attraverso l'installazione nella cava di Brugherio delle attrezzature Cisef - dimostra quanto sia possibile intercettare il calcestruzzo ancora fresco proveniente dal cantiere per scomporlo nelle sue componenti primarie e consentire che le stesse possano essere recuperate e direttamente reimmesse nel processo produttivo di betonaggio.

Il processo di recupero degli inerti consente anche di recuperare l'acqua che viene trattata e recuperata mediante filtrazione.

Il progetto ha visto la partecipazione di due aziende che operano nel milanese: La Ginestra, una società di escavazione di sabbia e ghiaia di Brugherio, e Cava Visconta di Cernusco sul Naviglio, che opera nel settore del recupero dei rifiuti da demolizione.



<https://www.infobuild.it/approfondimenti/calcestruzzo-ritorno-good-by-beton-cisef/>

IL DIGITAL PRODUCT PASSPORT PER IL SETTORE EDILE

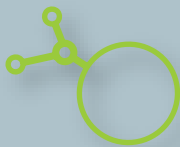
Il progetto pilota CIRPASS² - finanziato dall'Unione Europea - studia l'applicazione pratica del Passaporto Digitale di Prodotto nel settore delle costruzioni.

Il progetto intende rappresentare il potenziale della twin transition europea, il ponte tra gli obiettivi di digitalizzazione UE e sostenibilità, in linea con quanto espresso dal Regolamento CPR e dal Regolamento ESPR.

Grazie al DPP, la gestione e la trasmissione dei dati dei prodotti edili consentirà di migliorare lo scambio di informazioni e la collaborazione nel ciclo di vita dei prodotti da costruzione.

Oltre a GS1 France, collaborano al progetto aziende del settore edile come Soprema, aziende leader dei materiali per l'edilizia come Velux, e Cobuilder software house norvegese specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali basate su cloud per la gestione dei dati nel settore delle costruzioni, in qualità di capofila del progetto pilota.





Partner organisation



<https://www.interreg-central.eu/projects/ce-prince>



email



phone



facebook.com/XYZ



twitter.com/XYZ



[Linkedin.com/XYZ](https://linkedin.com/XYZ)



Youtube.com/XYZ



Instagram.com/XYZ

